

Legge regionale 18 dicembre 2006, n.62

Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing).

ARTICOLO 1

(Modifiche all'articolo 10 della l.r. 28/2004)

1. Nel comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing), sono soppresse le parole "anche in qualità di lavoratori dipendenti".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 28/2004 è aggiunto il seguente comma 1 bis:

"1 bis. Per coloro che esercitano attività di estetica come lavoratori autonomi ovvero in forma imprenditoriale, il regolamento regionale di cui all'articolo 5 disciplina un percorso ulteriore rispetto a chi esercita l'attività come lavoratore dipendente".

3. Nei commi 3 e 4 dell'articolo 10 della l.r. 28/2004 le parole "operatore di tatuaggio o piercing" sono sostituite da "tecnico qualificato in piercing o tatuaggio".

4. Dopo il comma 5 dell'articolo 10 della l.r. 28/2004 è aggiunto il seguente comma 5 bis:

"5 bis. La qualifica di estetista rilasciata ai sensi della presente legge assicura i livelli minimi uniformi di preparazione stabiliti dalle leggi statali".

ARTICOLO 2

(Applicabilità delle norme)

1. Alle disposizioni di cui alla presente legge si applica il differimento dell'efficacia previsto dall'articolo 15 della l.r. 28/2004.